

L.R. 5/2020, art. 12

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2020, n. 931

Lr 5/2020, art 12, comma 6 - criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti ai quali si applicano le condizioni della comunicazione c(2020) 1863 final della commissione europea del 19 marzo 2020 (quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19) pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea serie 91 del 20 marzo 2020.

Allegato 1 Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1 aprile 2020, n.5

Criteria e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1 aprile 2020, n.5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed attestante inoltre il fabbisogno di liquidità dell'impresa per i successivi 18 mesi (12 mesi nel caso di Grandi imprese);
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso;

L'amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e della predetta certificazione.

L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette all'amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata e la relazione istruttoria redatta secondo il modello messo a disposizione dall'amministratore del Fondo.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

Il livello dell'aiuto contenuto nei finanziamenti è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi calcolata a tasso ordinario e la quota di interessi calcolata a tasso agevolato. Il tasso ordinario è determinato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla normativa europea per la concessione degli aiuti de minimis.

A far data dalla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del regime di aiuto previsto dal Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, i finanziamenti sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal provvedimento allegato alla presente deliberazione concernente le condizioni di applicazione della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020.

2. Criteri e modalità per la concessione dei Finanziamenti di cui alle misure di aiuto istituite con:

- **legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), art. 3 commi da 12 a 15 ed attuata con DPREG 0261/2009** (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge finanziaria 2018), art.3 commi da 42 a 44** (Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera b) per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di acquacoltura).

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che nella regione producono prodotti agricoli o svolgono l'attività di acquacoltura.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima, per la quota agevolata del finanziamento, di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota agevolata, è pari a 10.000,00 euro e quello massimo è pari a 500.000,00 euro.

L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile. E' consentito il consolidamento di esposizioni debitorie riferite a finanziamenti erogati prima del 31 dicembre 2019 con scadenza oltre i 24 mesi dalla data della situazione contabile a condizione che la scadenza dei finanziamenti agevolati per il consolidamento sia di almeno 24 mesi superiore a quella dei finanziamenti oggetto del consolidamento.

Nel caso in cui l'esposizione debitoria oggetto del consolidamento sia uno scoperto di conto corrente l'intervento è consentito nel limite dell'importo minore tra i saldi negativi alla data del 31 dicembre 2019 ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con DPREG 0261/2009 ad esclusione dei criteri di cui:

- a) all'articolo 4, comma 1, in materia di iscrizione o annotazione alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
- b) all'articolo 5 relativamente alle categorie di prodotti agricoli prodotti dalle imprese;
- c) all'articolo 8, comma 4, in materia di divieto di concessione dei finanziamenti di consolidamento all'impresa alla quale è già stato precedentemente concesso un finanziamento agevolato di consolidamento, che non trovano applicazione.

3. Criteri e modalità per la concessione dei Finanziamenti di cui alle misure di aiuto istituite con:

- **legge regionale 23 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), n.1 art.7 commi da 43 a 46, come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3 comma 66 ed attuata con DPREG 0263/2009** (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)), art. 2 commi da 68 a 71** (Finanziamenti erogati ai sensi del comma 71 per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale).

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione o svolgono l'attività di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima, per la quota agevolata del finanziamento, di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota agevolata, è pari a 10.000,00 euro e quello massimo è pari a 800.000,00 euro, elevato a 1.000.000,00 di euro per le cooperative e loro consorzi.

L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile. E' consentito il consolidamento di esposizioni debitorie riferite a finanziamenti erogati prima del 31 dicembre 2019 con scadenza oltre i 24 mesi dalla data della situazione contabile.

Nel in cui l'esposizione debitoria oggetto del consolidamento sia uno scoperto di conto corrente l'intervento è consentito nel limite dell'importo minore tra i saldi negativi alla data del 31 dicembre 2019 ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con DPREG 0263/2009 ad esclusione dei criteri di cui:

- a) all'articolo 4, comma 1, in materia di iscrizione o annotazione alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
- b) all'articolo 5 relativamente alle categorie di prodotti agricoli trasformati e commercializzati dalle imprese;
- c) all'articolo 6, comma 3, in materia di percentuale minima di consolidamento sull'intera posizione debitoria a breve termine dell'impresa;
- d) all'articolo 6, comma 9, relativamente alla percentuale superiore al 70% del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa;
- e) all'articolo 8, comma 4, in materia di divieto di concessione dei finanziamenti di consolidamento all'impresa alla quale è già stato precedentemente concesso un finanziamento agevolato di consolidamento, che non trovano applicazione.

4. Criteri e modalità per la concessione dei Finanziamenti di cui alla misura di aiuto istituita con legge regionale 11 agosto 2011, n.11 (Assestamento del bilancio 2011) art. 2 commi da 17 a 24 ed attuata con DPREG 113/2012 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)) e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti o prodotti e trasformati in regione.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione.

La durata dei finanziamenti è commisurata al periodo previsto per la vendita dei prodotti.

La durata massima della quota regionale dei finanziamenti è di tre anni comprensivi del periodo di preammortamento.

La durata minima della quota regionale dei finanziamenti è di una semestralità di ammortamento, oltre al periodo di preammortamento.

La durata massima del periodo di preammortamento è di 30 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) 300.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli inferiore a 1.000.000,00 di euro;
- b) 500.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli compreso tra 1.000.000,00 e 2.500.000,00 di euro;
- c) 800.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli superiore a 2.500.000,00 di euro.

Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con DPREG 113/2012 ad esclusione dei criteri di cui:

- a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, relativamente alla stagionatura o invecchiamento dei prodotti agricoli;
- b) all'articolo 9, in merito alla conservazione dei prodotti;
- c) all'articolo 15, comma 2, che non trovano applicazione.

5. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso di situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito di conduzione conseguenti alla perdita della produzione e alla riduzione dei ricavi annuali causati dall'emergenza covid-19.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;

- d) gestione forestale;
- e) pesca ed acquacoltura.